

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Di Biase, Gianassi, Lacarra, Serracchiani e Zan</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Enrico Costa</i>)	38
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Ostellari**.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024 e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice, onorevole **Matone**, di formulare la proposta di parere, che sarà votata nella seduta di domani.

Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, presidente, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte del gruppo del PD (*vedi*

allegato 2) del gruppo di Azione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che non sono ancora concluse le interlocuzioni in merito alla predisposizione della proposta di parere e che pertanto è necessario rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce l'esigenza del suo gruppo di disporre di tempo adeguato per valutare la proposta di parere, anche alla luce della possibile presentazione di una proposta alternativa.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce l'intenzione anche del suo gruppo di valutare la possibile presentazione di una proposta di parere alternativo sottolineando che la stessa potrà essere definita soltanto dopo aver esaminato il contenuto della proposta di parere del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, assicura che la proposta di parere sarà tempestivamente messa a disposizione dei commissari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente *Ciro MASCHIO*. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la giustizia *Andrea Ostellari*.

La seduta comincia alle 13.25.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione completa del testo in esame, composto da 35 articoli – di cui 17 introdotti nel corso dell'esame in sede referente – ne descrive sinteticamente i contenuti per i profili di interesse della Commissione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce nell'articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) i commi *9-ter* e *9-quater*. Il primo prevede l'apposizione di appositi codici sulla patente di guida come conseguenza della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza nella duplice ipotesi in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro – punita con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno (articolo 186, comma 2, lettera *b*) – e in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro – punita con l'arresto da 6 mesi e un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, nonché la sospensione della patente da uno a due anni (articolo 186, comma 2, lettera *c*).

Il comma *9-quater* aumenta di un terzo le sanzioni di cui al citato articolo 186, comma 2, lettere da *a*) a *c*) se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei suddetti codici sulla patente e le raddoppia se il conducente manomette o rimuove il dispositivo di blocco di tipo *alcolock* (che impedisce l'avviamento del motore laddove

sia riscontrato un tasso alcolemico superiore a zero) o i relativi sigilli.

La lettera *b*) novella l'articolo 187 del codice della strada, concernente la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti.

La principale novità è la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in conseguenza dell'aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico (lettera *b*, n. 2). Come si evince dalla relazione illustrativa, l'intento dell'iniziativa governativa – pertanto – è di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito.

Significativa è anche la modifica in tema di controlli, in quanto si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente, oltre alla mucosa del cavo orale, comprenda anche la saliva.

Infine, con la novella del comma 8 dell'articolo 187 – che prevede sanzioni per chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli previsti tra cui la sospensione della patente – si dispone che vi sia in ogni caso la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione.

Il comma 2 apporta modifiche agli articoli 589-*bis* (*Omicidio stradale o nautico*) e 590-*bis* (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) del codice penale. Tali modifiche sono conseguenti alle modifiche arretrate all'articolo 187 del codice della strada, che ha eliminato il riferimento all'alterazione psicofisica.

L'articolo 1-*bis* interviene, al comma 1, sull'articolo 727 del codice penale (*Abbandono di animali*) aumentandone di un terzo la pena quando il reato avviene su strada o nelle relative pertinenze e prevedendo che, ove il fatto sia commesso con uso di veicoli, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Il comma 2 interviene sul citato articolo 589-*bis* del codice penale per punire con la pena ivi prevista chi abbandoni animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando tale condotta provochi un

incidente stradale dal quale deriva la morte di una persona.

Il comma 3 modifica l'articolo 590-*bis* del codice penale prevedendo che le pene ivi previste si applichino se i fatti derivano da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

L'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'*alcolock*, prevedendo, tra l'altro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 638 euro, nonché o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi per il titolare di patente di guida recante i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada violando le prescrizioni imposte in tali casi. Tali sanzioni sono raddoppiate se il titolare di patente italiana recante i predetti codici circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco cosiddetto *alcolock*, ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione.

L'articolo 3 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente e reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante.

L'articolo 5-*bis* disciplina le esercitazioni di guida, prevedendo le sanzioni da irrogare in caso di violazione di tali prescrizioni.

L'articolo 6, alla lettera *c*), integra l'articolo 198, al fine di prevedere che, se sono accertate delle violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno, anche nel caso in cui le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero quand'anche il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo.

L'articolo 7 introduce nuove regole sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari disponendo il divieto di circolazione in mancanza di un apposito contrassegno identificativo stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato. Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni è un illecito amministrativo sanzionato con la medesima sanzione prevista per la produzione e distribuzione abusiva di targhe. Sono inoltre previste le sanzioni in caso di circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato o la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.

L'articolo 10, lettera *b*), n. 4, introduce una sanzione (da 167 a 665 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi, e da tre a sei mesi se l'autore è un neopatentato) per la violazione del divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione « *safety car* »).

L'articolo 12, comma 1-*bis*, integra le sanzioni previste dall'articolo 143 del codice della strada riferite alla circolazione contromano prevedendo la confisca obbligatoria del veicolo se ne consegua un incidente con morti o lesioni gravi o gravissime.

L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano inoltre le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in ZTL e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte. Vengono rafforzate inoltre le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate dall'art. 158 del medesimo codice negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL.

L'articolo 14-*bis* introduce la sanzione da 87 a euro 344 euro per chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione adottati ai sensi della nuova previsione del medesimo articolo che autorizza taluni soggetti ad istituire ZTL per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno.

L'articolo 14-*ter* modifica la legge n. 689 del 1981, al fine di introdurre, nella disciplina in materia di esecuzione forzata, il limite massimo dei tre quinti dell'importo della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del codice della strada alla maggiorazione ivi prevista in caso di ritardo nel pagamento. Viene invece salvaguardato l'attuale meccanismo di maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore e la previsione secondo cui la maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti.

L'articolo 17 reca la delega al Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3, tra cui figura: la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea (lettera *c*); la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida (lettera *d*) – tale criterio si specifica nell'indicazione al legislatore delegato di graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; di aggravarle per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; di renderle dissuasive commisurandole anche alla situazione reddituale ed economica di chi ha

commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, nonché di armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi; la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni (lettera *d-bis*); la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure (lettera *g*).

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea alcune criticità di natura tecnico-giuridica contenute nel testo del provvedimento in esame.

In primo luogo, evidenzia che l'articolo 1-*bis*, ai commi 2 e 3 integra in modo simmetrico gli articoli 589-*bis* (omicidio stradale) e 590-*bis* (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale per applicare la medesima pena vi prevista ai casi in cui la morte o le lesioni derivino da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

Comprende che l'intento della disposizione sia quello di punire chi abbandona un animale su strada quando tale condotta, provoca un incidente stradale con conseguenze gravi. Osserva tuttavia che la formulazione delle citate disposizioni non sia tecnicamente corretta. Sottolinea infatti che il primo periodo di entrambi le disposizioni

codicistiche si riferiscono a chi cagiona l'incidente con il proprio veicolo, mentre il periodo che si intende aggiungere non indica il soggetto al quale la pena si applica.

Inoltre, si potrebbe arrivare all'effetto paradossale di contestare il reato al conducente che, per evitare un animale abbandonato su strada, sbandando provochi un incidente stradale, pur non avendo lo stesso alcuna responsabilità.

Sarebbe stato a suo avviso più coerente modificare l'articolo 727, ma comprende che la difficoltà in questo caso è la natura contravvenzionale della condotta punita. Chiede quindi di riscrivere in modo più adeguato tali previsioni.

La seconda questione riguarda la nuova disciplina in tema di controlli, con riguardo alla riscrittura dell'articolo 187 del codice della strada, concernente la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti. Poiché è stato eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in conseguenza dell'aver assunto sostanze stupefacenti, diventa determinante comprendere la natura dei controlli, anche con riguardo alla loro capacità di asseverare l'assunzione di stupefacenti per un lungo lasso di tempo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;
premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

in ragione del meccanismo di « scorporamento del termine » – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;

l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;

l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;

l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;

l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può

essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;

l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;

l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;

l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile e deposito di idonea documentazione;

l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;

l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;

l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;

l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magi-

strati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;

L'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;

L'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a fun-

zioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

preso atto del parere espresso dalla V Commissione Bilancio in data 17 gennaio 2024,

rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DI BIASE, GIANASSI, LACARRA, SERRACCHIANI E ZAN**

La II Commissione,

esaminato lo schema decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (A.G. 107);

premesso che:

la legge 17 giugno 2022 n. 71, all'articolo 5, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del medesimo testo, siano adottati uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dettando i principi e i criteri direttivi entro cui la legislazione delegata deve muoversi;

la delega, in particolare, demanda al Governo di: individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo, le tipologie di incarichi extragiudiziari per i quali è ammesso il ricorso all'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; prevedere che il collocamento fuori ruolo sia autorizzato previa valutazione della sussistenza di un interesse dell'amministrazione di appartenenza e delle possibili ricadute sulla imparzialità e indipendenza del magistrato; prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione proceda secondo un ordine di rilevanza degli incarichi, ordine indicato dalla stessa norma; prevedere che – al termine di un incarico fuori ruolo durato più di 5 anni – il magistrato non possa essere ricollocato fuori ruolo se non sono decorsi almeno 3 anni al rientro in ruolo, prevedere che il collocamento fuori ruolo non possa avvenire se non dopo il de-

corso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni e comunque quando la sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico, prevedere che il termine massimo del collocamento fuori ruolo non possa superare i 7 anni, salvo che per talune tipologie di incarico per le quali il termine è elevato a 10 anni; ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo; disciplinare autonomamente gli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale;

sono state evidenziate, nel corso delle audizioni, criticità condivisibili per attuazione talvolta solo parziale della delega e in alcuni casi incoerenti rispetto alla delega;

rilevato che:

l'articolo 2 (*Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo*), in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge-delega, individua le tipologie di incarico che possono essere svolte esclusivamente con il collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, con il collocamento in aspettativa;

il comma 3 del citato articolo 2 risulta essere residuale sul tema nonché prevedere una norma generica. Tale norma, infatti, fa salva la possibilità di autorizzare lo svolgimento di incarichi senza collocamento fuori ruolo ma potrebbe non riuscire a offrire una nozione sufficientemente precisa di mansione autorizzabile in queste forme. Maggiore chiarezza sul punto è necessaria;

suscita perplessità la presunzione assoluta e generalizzata di sussistenza dell'interesse dell'amministrazione per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e per quelli apicali, an-

che di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri e presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte (articolo 5, comma 5). Anche in queste ipotesi sarebbe opportuna un'apposita motivazione incentrata sulla specifica attività che il magistrato è chiamato a svolgere;

osservato che:

l'obiettivo della riduzione del numero massimo dei magistrati collocabili contemporaneamente fuori ruolo posto dalla legge delega si è tradotto nello schema di decreto legislativo in una riduzione inferiore a quella consentita dalla delega per i magistrati ordinari nonché nell'indicazione di un limite di 25 unità avuto riguardo al numero massimo dei collocabili fuori ruolo nella magistratura amministrativa e in quella contabile che però hanno però organici molto inferiori alla magistratura ordinaria;

l'attuazione della delega si traduce, dunque, una volta a regime in concreto in una riduzione modesta del numero dei magistrati rispetto allo stato attuale;

la riduzione da 200 a 180 del numero massimo di magistrati ordinari collocabili fuori ruolo è esigua rispetto all'intento di restringere in modo considerevole la trasmigrazione di magistrati nell'ambito di altri poteri dello Stato. Eccessiva appare anche la previsione di 40 magistrati collocabili fuori ruolo presso organi diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali;

la legge delega conosciuta come « riforma Cartabia » dispone la riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo: le forze dell'attuale maggioranza e il Governo hanno per molto tempo demonizzato la funzione del magistrato fuori ruolo e hanno spesso affermato l'esigenza di una drastica riduzione. Tale posizionamento si inserisce in un più complessivo atteggiamento di ostilità e delegittimazione della magistratura che passa anche da avventate e infondate accuse che membri del Governo hanno rivolto verso l'operato della Magistratura. Tuttavia, a

fronte della facoltà concessa dalla legge delega di riduzione dei magistrati fuori ruolo il Governo e la maggioranza hanno deciso di rinunciare alla riduzione, mostrandosi come spesso avviene, contraddittori e incoerenti;

i criteri di priorità previsti dall'articolo 7 nel caso in cui il numero delle richieste ecceda quello dei posti disponibili (riferito al già menzionato numero massimo dei fuori ruolo contemporaneamente autorizzabili), sono stabiliti in una elencazione che potrebbe comportare criticità. La norma sembra destinata a regolamentare una fattispecie di difficile verifica, e cioè il caso di una disponibilità inferiore di posti (rispetto al limite massimo consentito) rispetto a quelli contemporaneamente richiesti da diverse e concorrenti autorità. In ogni caso, l'elencazione potrebbe risultare problematica con riferimento alla gerarchia imposta dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento;

per quanto riguarda gli incarichi internazionali l'attuazione della delega non risulta completa, e necessita una migliore precisione nell'individuare un complesso di regole specifiche nonché nell'indicare con maggiore livello di dettaglio la tipologia di incarichi autorizzabili, ciascuno con proprie prerogative e con regole conseguenti quanto a durata, competenze linguistiche richieste, esperienze professionali specifiche, condizioni per concedere l'autorizzazione, tenendo conto, secondo le precise indicazioni della legge delega, di volta in volta delle « specificità dell'attività svolta »;

con riguardo all'articolo 15, che reca la « Normativa transitoria » si evidenzia che per gli incarichi al CSM, Corte Costituzionale o Presidenza della Repubblica, che sono già in corso, la durata di un precedente incarico extragiudiziario non è computata nel termine massimo complessivo di 10 anni. Potrebbe essere autorizzato un prolungamento di altri 10 anni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Di Biase, Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Zan

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO ENRICO COSTA**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto del Governo n. 107);

considerato che:

il provvedimento è emanato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che prevede che siano adottati uno o più decreti legislativi recanti il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dettando i principi e i criteri direttivi da cui il legislatore delegato non può discostarsi;

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo non adempie alla funzione di esercitare la delega, ma si limita a riproporre pedissequamente il principio di delega, ossia che l'incarico extragiudiziario è ammissibile solamente se compatibile con l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario; l'esercizio della delega non può consistere in una ripetizione del principio, ma deve procedere alla sua attuazione; il decreto legislativo deve indirizzare l'interprete a distinguere le attività extragiudiziarie che garantiscono l'integrale svolgimento ordinario e quelle che non lo garantiscono. Non viene individuato alcun paletto, né con riferimento al tempo impiegato, né con riferimento al tipo di incarico, né alla retribuzione, né alla durata. La formula contenuta nella bozza di decreto legislativo rimette la scelta alla assoluta discrezionalità dell'organo di autogoverno, esattamente l'opposto della *ratio legis* (si pensi, ad esempio, agli arbitrati, alle attività di

revisione contabile, ad attività di insegnamento non sporadica e retribuita, alle attività in organi di giustizia sportiva: tali attività sono compatibili oppure no, e se sono compatibili, a quali condizioni?);

la Camera dei Deputati con un ordine del giorno il 31 luglio 2023 ha impegnato il Governo « a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o in alternativa a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi ». Si precisa che per i magistrati ordinari il CSM già oggi non autorizza incarichi extragiudiziari in organismi di giustizia sportiva, che sono divenuti appannaggio esclusivo dei magistrati amministrativi e contabili;

astenersi dallo sciogliere tale nodo, oltre ad essere in contrasto con la legge delega, rischia pesantemente di compromettere gli obiettivi del PNRR, visto che gli organi di autogoverno hanno spesso un'interpretazione estensiva;

inoltre, il comma 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame prevede che l'organo di autogoverno, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di un incarico fuori ruolo, valuti puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento di tale incarico può determinare sotto i profili dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato;

anche tale previsione ripete pedissequamente la norma di delega, e ci si chiede che senso abbia procedere ad una

delega se l'attuazione ne è una mera riproduzione. La finalità del legislatore delegante era quella di individuare e prevenire l'ipotesi di conflitto d'interesse o di *favor* nei confronti dell'amministrazione di cui entra a far parte il magistrato fuori ruolo. La bozza di decreto legislativo non indirizza l'interprete a distinguere le attività che ledono l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, da quelle coerenti con questi canoni. Non viene individuato alcun paletto, né relativi alla qualità degli incarichi, degli adempimenti chiamati a svolgere, dell'eventuale sindacato giurisdizionale sui loro atti. La formula contenuta nella bozza di decreto legislativo rimette la scelta alla assoluta discrezionalità dell'organo di autogoverno, esattamente l'opposto della *ratio legis*;

sotto questo profilo è evidente il coacervo costituzionale generato dall'abuso di magistrati fuori ruolo nella pancia dell'Esecutivo, con particolare riferimento all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, crocevia di tutte le norme che riguardano direttamente l'attività della magistratura stessa;

all'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame sono previste una serie di deroghe del tutto disomogenee ed immotivate le quali, sommate, ammontano a circa un quarto del massimo numero di magistrati fuori ruolo autorizzabili in base allo schema di decreto legislativo stesso;

all'articolo 5, comma 1, lettera *h*) della legge delega già richiamata, si prevede che debba essere ridotto il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo: tale norma di delega risulta palesemente violata dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo;

si tenga conto che, ad oggi, per ciò che attiene ai magistrati ordinari, vi è una scopertura di oltre 1.500 posti che contrasta pesantemente con un numero di 180 magistrati ordinari collocabili fuori ruolo i quali, anziché svolgere attività giurisdizionale, operano in ministeri e organismi vari;

peraltro, pare del tutto irragionevole e in palese violazione della delega la

norma transitoria prevista dall'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, la quale ha la funzione esclusiva di creare delle sacche di privilegio per soggetti arbitrariamente individuati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, precisare le tipologie di incarichi extragiudiziari incompatibili con l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, quanto a tempo impiegato, a durata, a retribuzione, a qualità delle attività;

2) dare attuazione all'ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera dei Deputati il 31 luglio 2023 con cui si è impegnato il Governo « a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o in alternativa a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi »;

3) all'articolo 5, comma 4, specificare puntualmente le ipotesi di potenziale conflitto d'interesse – non solo personale ma anche tra amministrazioni – in modo tale da escludere il conferimento di incarichi fuori ruolo in amministrazioni i cui atti siano sindacabili, o attraverso pareri consultivi o attraverso procedimenti giurisdizionali, dagli stessi organi di provenienza dei magistrati fuori ruolo;

4) limitare la presenza di magistrati fuori ruolo al 30 per cento dei componenti dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;

5) prevedere che i magistrati fuori ruolo non possano ricoprire ruoli meramente amministrativi nelle strutture ministeriali, specificando, con riferimento al Ministero della Giustizia, quali specifici servizi richiedono inderogabilmente l'apporto di magistrati, prevedendo per gli altri il ricorso a personale burocratico amministrativo;

6) all'articolo 4, comma 4, limitare le deroghe agli incarichi previsti dalla lettera *a)* dello stesso comma 4, agli incarichi previsti dalla lettera *b)*, limitatamente alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale, e agli incarichi previsti dalla lettera *c)*, limitatamente al segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

7) sopprimere la norma transitoria di cui all'articolo 15, in quanto in palese violazione della delega, prevedendo il rientro immediato in ruolo dei magistrati che hanno superato i limiti temporali già previsti dal presente schema di decreto legislativo.

Enrico Costa.